LAVORO
Euroconference

Edizione di mercoledì 9 aprile 2025

NEWS DEL GIORNO

Inail: pubblicata la circolare su ispezioni, premi e computo del termine prescrizionale
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Obbligo assicurativo per eventi catastrofali: pubblicate le Faq
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni: prestazioni integrative
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Diritto di critica legittimo se volto a difendere la propria posizione oggettiva
di **Redazione**

SPECIALI DELLA SETTIMANA

Si riapre la c.d. Rottamazione quater
di **Gianfranco Antico**

NEWS DEL GIORNO

Inail: pubblicata la circolare su ispezioni, premi e computo del termine prescrizionale

di **Redazione**

L'Inail, con circolare n. 26 del 7 aprile 2025, ha fornito indicazioni operative sull'attività ispettiva, sui premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo e sul computo del termine di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il documento, inoltre, ha riepilogato le vigenti istruzioni operative sull'attività di vigilanza, per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

NEWS DEL GIORNO

Obbligo assicurativo per eventi catastrofali: pubblicate le Faq

di **Redazione**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in data 3 aprile 2025, tramite 10 *Faq,* ha offerto le prime indicazioni sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, di cui al D.I. 18/2025.

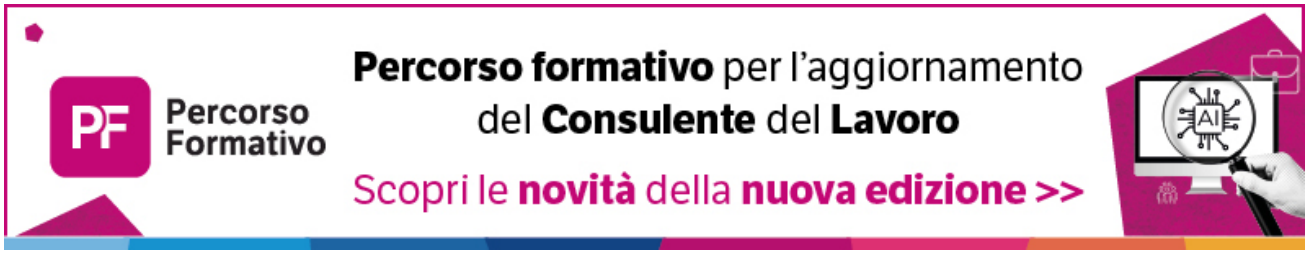

NEWS DEL GIORNO

Fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni: prestazioni integrative

di **Redazione**

L'Inps, con messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha fornito istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (Cigo e Cigs) e dell'assegno di integrazione salariale (Ais) relativamente al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

NEWS DEL GIORNO

Diritto di critica legittimo se volto a difendere la propria posizione oggettiva

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3627, ha ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ove il prestatore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa. In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico e organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 2086 e 2104, cod. civ., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e a evitare conflittualità.

Nel caso di specie, il medico impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver inviato al primario, mettendo in copia tutti i colleghi, una *mail* con cui tacciava il medesimo di averlo emarginato completamente a causa di vecchi dissidi.

Si riapre la c.d. Rottamazione quater

di **Gianfranco Antico**

Il D.L. 202/2024 – c.d. Decreto Milleproroghe – convertito con modificazioni in L. 15/2025, è intervenuto sulla c.d. Rottamazione *quater,* di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022. Pertanto, i contribuenti decaduti dalla predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, alla data del 31 dicembre 2024, possono essere riammessi alla definizione dei debiti indicati nelle dichiarazioni allora presentate, presentando apposita nuova domanda entro il 30 aprile 2025, attraverso l'applicativo già messo a disposizione. In pratica, sono riammessi solo i debiti scaduti, già oggetto di un piano di pagamento relativo alla "Rottamazione quater", come peraltro rilevato nelle *faq* pubblicate.

La c.d. Rottamazione *quater*

Come è noto, l'articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

L'iniziale data del 30 aprile 2023, entro cui il debitore poteva manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione e pagare quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 (ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessiva mente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024) è stata spostata al 30 giugno 2023 dal D.L. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. 87/2023.

Quest'ultima norma – che ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata – ha posticipato pure i termini per i successivi adempimenti (in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate – 5 anni – consecutive, di cui le prime 2, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata

sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo).

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato 1, D.L. 61/2023, convertito con modificazioni in L. 100/2023 – c.d. Decreto Alluvione – i termini e le scadenze di cui sopra sono prorogati di 3 mesi.

La L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, ha ulteriormente differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento delle prime 3 rate della definizione agevolata. Sono state altresì prorogate al 15 marzo 2024 anche le prime 2 rate previste dal c.d. Decreto Alluvione.

Successivamente, il D.Lgs. 108/2024 ha ancora una volta allungato i termini, spostando al 15 settembre il pagamento della quinta rata, prima fissata al 31 luglio 2024[1].

Da ultimo, la L. 15/2025, di conversione, con modifiche, del D.L. 202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 (e in vigore dal successivo 25 febbraio 2025), attraverso l'articolo 3-*bis*, ha riaperto i termini, limitatamente ai debiti indicati nella c.d. Rottamazione *quater*, per i contribuenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, si è determinata l'inefficacia della predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

In particolare, i decaduti possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal comma 235, dell'articolo 1, L. 197/2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 202/2024; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Le modifiche all'originaria L. 197/2022

D.L. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. 87/2023	L. 18/2024, di convertito con modificazioni del D.L. 215/2023	D.Lgs. 108/2024	L. 15/2025, di convertito con modificazioni del D.L. 202/2024

La definizione agevolata

Carichi definibili	Singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Pagamento	Somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
Annullamento	Sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi affidati all'agente della riscossione (interessi per ritardata iscrizione a ruolo)

In forza di quanto previsto, dal comma 245, dell'articolo 1, L. 197/2022, potevano essere

ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I, L. 3/2012 (avente a oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, D.Lgs. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa riconosceva la possibilità di corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 (c.d. "*maggiorazioni*"), quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La c.d. Rottamazione *quater* riguardava tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022[2] inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (c.d. "*Rottamazione e/o Saldo e Stralcio*") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientravano nella definizione agevolata solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito *internet*.

Si legge nel sito di Agenzia delle entrate-Riscossione che le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata sono:

- Cnpa forense – cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Enpab – ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Cnpr – cassa Ragionieri;
- Enpav – ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Inpgi "*Giovanni Amendola*" – Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani.

Non rientrano nel beneficio della c.d. Rottamazione *quater*, i carichi relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- "*risorse proprie tradizionali*" dell'Unione Europea e l'Iva riscossa all'importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, a adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

La riapertura della c.d. Rottamazione *quater*

Come visto, il D.L. 202/2024, convertito con modificazioni in L. 15/2025, ha concesso la possibilità – limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, per aderire alla c.d. Rottamazione *quater* – ai contribuenti decaduti dalla predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, alla data del 31 dicembre 2024, di essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti. Pertanto, sono riammessi solo i debiti scaduti, già oggetto di un piano di pagamento relativo alla c.d. Rottamazione *quater*.

Come si legge nel sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazione *quater* – per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Invece, i contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto ai relativi piani di pagamento, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata, debbono proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, aver già versato la rata in scadenza il **28 febbraio** (**5 marzo** considerando i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di rate relative alla c.d. Rottamazione *quater* entro la scadenza del 28 febbraio 2025 i contribuenti sono fuori dalla definizione agevolata e non possono usufruire della riapertura predisposta dal c.d. Decreto Milleproroghe,

appena convertito in legge. Infatti, la "*decadenza*" da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "*sanzioni*" e "*interessi*". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "*decadenza*" del piano, viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "*capitale*", anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Per questi soggetti, allo stato, l'unica strada percorribile è quella della successiva rateizzazione, ai sensi del novellato articolo 19, D.P.R. 602/1973 (modificato dall'articolo 13, D.Lgs. 110/2024), che oggi prevede, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente, che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1. da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2. da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3. da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La riammissione

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche.

In questi giorni l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito *internet* il servizio per presentare la domanda di riammissione alla c.d. Rottamazione *quater*. La procedura da seguire nei 2 casi è differente. Dall'area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali,

Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione "*Definizione agevolata*", tramite il servizio "*Riammissione Rottamazione quater*", è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di "*Rottamazione quater*" per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

Per inviare la domanda tramite il servizio "*Riammissione Rottamazione quater*" disponibile nell'area pubblica, invece, bisogna compilare il *form online*, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell'adesione alla c.d. Rottamazione *quater*) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo 10), un indirizzo *email* dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l'invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una *email* con un *link* da convalidare entro 72 ore.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Presentazione istanza e pagamento – Le date

Presentazione istanza	Pagamento
30 aprile 2025	31 luglio 2025

Pagamento a rate – Modalità

I e II rata	**Rate successive**